

OGGETTO	AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CAMPO CALABRO – REGGIO CALABRIA – VILLA SAN GIOVANNI. GIUDIZIO R.G. N. 3621/2011 RIASSUNTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA DAL SIG. PAONESSA MAURIZIO E DEFINITO CON SENTENZA N. 930/2017 PUBBLICATA IN DATA 12/06/2017. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 21/11/2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- ai sensi dell’art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l’altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l’accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all’accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l’istituzione dell’Avvocatura unitaria consortile;
- con ricorso per la riassunzione del processo interrotto notificato a mezzo servizio postale spedito in data 04/11/2016 (prot. CORAP n. 0003001 del 15/11/2016), il sig. Paonessa Maurizio, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio Paonessa Davide, ha riassunto innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria il giudizio R.G. n. 3621/2011, già promosso dallo stesso sig. Paonessa Maurizio, nella qualità sopra indicata, contro il Consorzio Asireg per ottenere il risarcimento di pretesi danni, quantificati complessivamente in Euro 56.298,00 oltre interessi, patiti dal figlio minore Paonessa Davide a seguito del sinistro stradale occorsogli nell’agglomerato industriale di Campo Calabro - Reggio Calabria – Villa San Giovanni;

VISTI:

- la sentenza n. 930/2017 pubblicata il 12/06/2017, emessa a definizione del suddetto giudizio R.G. n. 3621/2011, con la quale il Tribunale civile di Reggio Calabria ha così statuito: 1) ha accolto la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. nei confronti del CORAP, già ASIREG, e dell’AZETA Service (società terza chiamata), condannando “entrambi in solido al pagamento in favore del sig. Paonessa Davide di **euro 12.648,00**, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulle predette somme da devalutare alla data dell’evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici *ISTAT* del costo della vita per impiegati ed operai”; 2) ha condannato il CORAP e l’AZETA Service in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall’attore per come liquidate in sentenza; 3) ha posto le spese di CIU definitivamente a carico del CORAP e dell’AZETA Service in solido; 4) ha condannato l’AZETA Service a tenere indenne il CORAP dalle somme che la prima è tenuta a corrispondere in forza della sentenza; 5) ha condannato l’AZETA Service alla

- refusione delle spese processuali sostenute dal CORAP per come liquidate in sentenza; 6) ha rigettato la domanda di garanzia dell'ASIREG (oggi CORAP) nei confronti dell'AXA Assicurazioni (società terza chiamata); 7) ha condannato il CORAP alla refusione delle spese processuali sostenute dall'AXA Assicurazioni per come liquidate in sentenza;
- il parere del Legale interno Avv. Maria Gabriella D'Ottavio, già difensore consortile nel primo grado di giudizio;
 - l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 930/2017 pubblicata in data 12/06/2017, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 3621/2011 e meglio sopra descritta, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, già difensore consortile nel primo grado di giudizio, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 930/2017 pubblicata in data 12/06/2017, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 3621/2011 e meglio descritta in preambolo, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, già difensore consortile nel primo grado di giudizio, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

